

IMPOSTE SUL REDDITO

La cessione di partecipazioni qualificate

di Federica Furlani

La **Legge 89 del 23 giugno 2014**, di conversione del DL 66/2014, nel confermare la sostituzione della ritenuta/imposta sostitutiva del 20% con il **nuovo prelievo del 26%**, quale tassazione dei dividendi derivanti da **partecipazioni non qualificate** a decorrere **dal 1° luglio 2014**, nulla ha modificato in merito al regime fiscale relativo alle partecipazioni qualificate.

Le plusvalenze realizzate da persone fisiche residenti (e da soggetti non residenti) derivanti dalla **cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate** mantengono quindi ad oggi (ma non si sa ancora per quanto) un diverso trattamento fiscale a seconda del periodo in cui la cessione si è perfezionata:

- le plusvalenze derivanti da cessioni poste in essere **antecedentemente al 1° gennaio 2009** concorrono alla formazione del reddito nella misura **del 40% del loro ammontare**;
- le plusvalenze derivanti da cessioni poste in essere **a decorrere dal 1° gennaio 2009** concorrono alla formazione del reddito nella misura **del 49,72% del loro ammontare**.

Innanzitutto, per cessione di partecipazioni qualificate si intende la **cessione di**:

- **azioni**, diverse da quelle di risparmio;
- **partecipazioni** al capitale o al patrimonio delle **società di persone ed equiparate residenti** nel territorio dello Stato (ad esclusione delle associazioni tra artisti e professionisti);
- **partecipazioni** al capitale o al patrimonio delle **società ed enti commerciali residenti** nel territorio dello Stato;
- **partecipazioni** al capitale o al patrimonio delle società ed enti **non residenti** nel territorio dello Stato (comprese le associazioni tra artisti e professionisti e gli enti non commerciali);
- **diritti o titoli** attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni;

qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino:

- una **percentuale superiore al 2% o al 20%** (in caso di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati) dei **diritti di voto** esercitabili in assemblea ordinaria;
- una **percentuale superiore al 5% o al 25%** (in caso di società i cui titoli sono negoziati

in mercati regolamentati) **del capitale o del patrimonio.**

Sono **assimilate alle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate** quelle realizzate tramite la cessione di:

- **strumenti finanziari** la cui remunerazione è costituita dalla partecipazione ai risultati economici della società, quando non rappresentano una partecipazione al patrimonio;
- **contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza** qualora il valore dell'apporto sia superiore al 5% o al 25% del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni, ovvero qualora il valore dell'apporto sia superiore al 25% dell'ammontare delle rimanenze finali e del costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, qualora l'associante sia una impresa minore.

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze si applicano i criteri previsti dall'articolo **68 comma 6 del Tuir**, che prevede che esse sono costituite dalla **differenza tra il corrispettivo percepito** (ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati) e il **costo** (ovvero il valore d'acquisto), **aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione**, compresa l'imposta di successione e donazione, le spese notarili, le commissioni d'intermediazione, la tassa sui contratti di Borsa eccetera, ad **eccezione degli interessi passivi**.

L'ammontare così determinato concorre poi alla formazione del reddito complessivo **per il 49,72%** (ovvero il 40% per le cessioni poste in essere antecedentemente all'1 gennaio 2009) della **differenza tra le plusvalenze** derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e le **relative minusvalenze**.

In **deroga** ai criteri ordinari di determinazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate, il **comma 4 dell'articolo 68** stabilisce che concorrono a formare integralmente il reddito complessivo del contribuente le plusvalenze relative a **partecipazioni in società residenti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato**.

Nel caso in cui l'ammontare delle minusvalenze (o perdite) sia superiore a quello delle plusvalenze (o redditi), l'**eccedenza** è portata **in deduzione**, fino a concorrenza delle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi, ma **non oltre il quarto**, a condizione che tale situazione sia evidenziata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui essa si è verificata.

Le **minusvalenze** derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate **non possono** essere portate in deduzione dalle plusvalenze di **partecipazioni non qualificate** e viceversa.

Poiché siamo in periodo "dichiarativo" è utile ricordare che le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate vanno indicate nella **Sezione III del quadro RT** del

Modello unico PF 2014: è importante che il contribuente compili e conservi un **apposito prospetto** nel quale indicare, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'ammontare dei relativi costi e il risultato del calcolo effettuato. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso, su richiesta, all'Agenzia delle Entrate.